

A:

Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A.  
PEC: [aeroportore@legalmail.it](mailto:aeroportore@legalmail.it)

E, pc:

Direzione Centrale Vigilanza Tecnica  
SEDE

Direzione Aeroportuale Emilia Romagna  
SEDE

Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti  
SEDE

**Oggetto:** Aeroporto di Reggio Emilia - progetto Arena Eventi Campovolo –nota prot. 047.04.17 del 18 aprile 2017.


Si fa riferimento alla nota in oggetto con cui codesta Società ha trasmesso ad ENAC il testo del disciplinare di gara e lo schema di convenzione relativi al progetto Arena Eventi Campovolo.

In via preliminare pare utile rammentare che la concessione dell'aeroporto in parola è stata rilasciata a codesta Società con la Disposizione Dirigenziale ENAC n. 27 del 2 luglio 2015 ed è di durata ventennale.

Al riguardo, secondo il quadro normativo di riferimento, nello specifico l'art. 3 comma 3 della convenzione fra ENAC e codesta Società stipulata il 23 giugno 2015, le subconcessioni demaniali non possono avere durata superiore alla concessione aeroportuale da cui derivano. Ciò vale anche in caso di anticipata cessazione delle concessioni aeroportuali.

Il termine della subconcessione in argomento, pertanto, non può essere successivo alla data di scadenza del rapporto di concessione formalizzato con il citato provvedimento del 2 luglio 2015.

Ciò posto, dalla documentazione in possesso posta all'attenzione di questo Ente non emerge il rimando esplicito al sopra citato art. 3, comma 3 della convenzione con il quale si chiarisce l'esistenza di un limite temporale invalicabile oltre il quale la facoltà di proroga della durata della sub concessione non può trovare applicazione.





Vice versa, il testo in esame contempla varie ipotesi di proroga del rapporto subconcessorio (fra le quali, ad esempio, quelle di cui agli artt. 4, 8 e 10 della bozza di Convenzione).

Al riguardo si rileva che, per i motivi sopra espressi, le previsioni di proroga andrebbero escluse dal testo convenzionale.

Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche:

1. Inserire il rimando esplicito alla concessione aeroportuale con l'indicazione del provvedimento di concessione, della durata della medesima e dell'art. 3, comma 3 della Convenzione del 23 giugno 2015 fra ENAC e codesta Società;
2. Eliminare tutte le ipotesi di proroga del rapporto subconcessorio contenute nella bozza di convenzione in argomento.

Da ultimo, si chiede a codesta società di fornire chiarimenti relativamente a quanto previsto all'art. 11.5.a della bozza di convenzione recante "*costituzione del diritto di superficie*", nonché a quanto previsto all'art. 11.5.c. relativamente all'esclusione dell'indennizzo "*per l'eventuale valore residuo non ammortizzato del bene al termine della concessione*".

Distinti saluti,

Il Direttore

Avv. Fabio Marchiandi

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

EGA/CP